

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 10

By Mr : Gianfranco FINI

Status : - Member

Articolo 10: Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se non previa autorizzazione dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza condivisa con gli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. **In accordo con il principio di sussidiarietà tale facoltà dell'Unione dovrà essere esercitata in modo da essere sempre complementare e mai sostitutiva rispetto a quella degli Stati membri.** ~~Gli Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria.~~
3. L'Unione ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
4. L'Unione ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera, di sicurezza e di **difesa** comune. ~~e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.~~
5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
6. L'Unione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore

previste dalla Costituzione stessa.

Explanation (if any) :